



Repubblica di

Piacenza

ISTRUZIONI RICHIESTA ATTESTAZIONE EX ART. 335 COMMA 3 C.P.P.

UFFICIO CHE LO RILASCIA:

Casellario

Piano: Terra

Sportello

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30

Tempi 10 gg lavorativi (salvo i tempi attinenti l'autorizzazione del PM)

L'attestazione ex art. 335, c.3°, c.p.p. e 110 bis Att. Cpp richiesta dal difensore può essere concessa solo ove vi sia:

- nomina difensore ex art 96 Cpp nel procedimento esistente
- procura speciale ex art 122 Cpp ove invece non sia difensore nel procedimento d'interesse delega dell'interessato
- copia del documento dell'interessato;
- copia del documento o tessera del difensore.

Eventualmente si può allegare anche delega ad un collaboratore dello studio legale finalizzata al ritiro dell'attestazione ex art. 335 c.p.p. .

L'attestazione ex art. 335 c.p.p. può essere richiesta, oltre che per le persone fisiche, anche per le Società. A tale richiesta andrà allegata copia della visura camerale della Società ed eventuale nomina in caso di richiesta presentata per mezzo di un legale.

Modalità di presentazione delle richieste:

Le richieste di cui sopra possono essere presentate mediante:

- 1. la compilazione del modulo presente sul sito www.procura.piacenza.it e l'invio tramite la PEC all'indirizzo: segreteria.procura.piacenza@giustiziacert.it.
- 2. La consegna a mani allo sportello di questa Procura.
- 3. per posta ordinaria allegando il proprio documento di riconoscimento ed una busta preaffrancata e indirizzata per la restituzione.





Repubblica di

Piacenza

ATTESTAZIONE 335, COMMA 3, CPP:

Il soggetto per ricevere informazioni relative al Registro delle notizie di reato in qualità di indagato o di persona offesa deve depositare una richiesta scritta conforme al Modello Richiesta 335 per indagato/persona offesa-comunicazione delle iscrizioni risultanti dal Registro Generale.

Si precisa che fin quando il procedimento è in fase di indagini preliminari, poiché le stesse, ai sensi dell'art. 329 c.p.p., sono coperte dal segreto <u>è possibile conoscere soltanto:</u>

- 1) il numero e l'anno di iscrizione del procedimento
- 2) il nome del Pubblico Ministero titolare del fascicolo
- 3) il nome dell'indagato e della persona offesa, nel senso che chi chiede di essere informato, in quanto indagato, potrà avere la conferma che il suo nome è iscritto nel Registro in tale qualità, ma non potrà conoscere il nome di eventuali altri indagati, né della o delle persone offese.

In modo analogo <u>la persona offesa non potrà conoscere il nome degli indagati</u>

- 1) il reato per il quale si svolgono le indagini
- 2) la data del fatto iscritto nel Registro delle notizie di reato denominato Mod. 21 (se riguarda reati di competenza del Tribunale) ovvero Mod. 21 bis (se si tratta di reati di competenza del Giudice di Pace)

Qualora risultino iscrizioni, le stesse saranno attestate con la formula "Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione".

Il rilascio di tale attestazione, in considerazione del carattere riservato del Registro penale, è sempre subordinata all'autorizzazione del Pubblico Ministero titolare del fascicolo, che la negherà nei seguenti casi:

- qualora proceda per i delitti di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p.
- qualora, sussistendo specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, sia stato disposto il segreto delle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi

Qualora non risultino iscrizioni, ovvero sussistano i sopraindicati impedimenti a rispondere, l'attestazione della Segreteria recherà la formula: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione" (art. 110 bis disp. att. c.p.p.).

Da segnalare che:

Nell'attestazione non compaiono le <u>iscrizioni per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con l'esercizio dell'azione penale</u> (richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. cd patteggiamento, di





Repubblica di

Piacenza

emissione del decreto di citazione diretta a giudizio e giudizio direttissimo, che potranno essere attestate nel certificato dei carichi pendenti), e neppure compaiono quelle per le quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con richiesta di archiviazione accolta dal Giudice, ovvero di trasmissione degli atti ad altra Procura per competenza.

Anche in tutti questi casi vi sarà l'attestazione: "Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione".

Pertanto qualora si sia in possesso di documentazione dalla quale risulti inequivocabilmente la qualità di indagato (ad es. verbale di identificazione ed elezione di domicilio, verbale di ispezione e prescrizione in materia di sicurezza sul lavoro dell'ASL), ed il certificato 335 cpp abbia dato esito negativo è necessario procedere alla <u>nuova richiesta allegando tale documentazione</u> ovvero vanno valutate e verificate le indicazioni sopra esposte.

Oltre all'indagato ed alla persona offesa, le iscrizioni possono essere comunicate, su richiesta, esclusivamente ai loro difensori, che tali siano nominati in un procedimento già incardinato, in mancanza (335 "esplorativo") occorre la procura speciale.

Non hanno invece diritto ad alcuna comunicazione il denunciante o l'autore di un esposto che non siano anche persone offese, ma semplici danneggiati (ad es. il cittadino che denuncia un abuso edilizio commesso da un vicino, l'Ordine professionale che propone un esposto nei confronti di un proprio iscritto, ovvero il parente di un anziano che denuncia una circonvenzione di incapace ai danni di un prossimo congiunto).

Quando la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il diritto alla comunicazione spetta anche ai suoi prossimi congiunti (art. 90 c.p.p.). e cioè agli ascendenti, ai discendenti, al coniuge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Art. 335 c.p.p., art. 90 BIS c.p.p., art. 110-bis disp. att. c.p.p., così come modificati dall'art. 18 Legge 332/95, 408 c.p.p. come modificato dalla Legge 119/2013 e Circolare Ministero Giustizia 24 giugno 2003.